



Non vi è alcuna esplicita previsione di incompatibilità tra il giudice della prima fase sommaria e della seconda fase di giudizio a cognizione piena di primo grado, come del resto non è prevista alcuna incompatibilità in altri procedimenti a struttura bifasica in primo grado previsti nel nostro ordinamento, quali a titolo di esempio l'opposizione a decreto ingiuntivo, ma anche l'opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c., la revocazione ex art. 395 c.p.c., l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., come rilevato dal Giudice ricusato, che ha inoltre correttamente segnalato che quando il legislatore, in materia civile, ha voluto prevedere eccezioni le ha espressamente enunciate, come nel caso del reclamo cautelare ex art. 669 *terdecies*, comma 2, c.p.c. ed altri casi specifici.

Quanto esposto conferma che non pare potersi fare luogo all'applicazione estensiva della disposizione ex art. 51, comma 1 n. 4 c.p.c. richiesta da parte ricorrente, in assenza di esplicita previsione normativa.

Va pertanto escluso, sulla base del dato letterale e della interpretazione sistematica della disciplina dettata dalla legge n. 92/2012 art. 1 commi da 47 a 57, da un lato, e della natura di norma di stretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 51, comma 1, c.p.c. e delle ipotesi in essa tassativamente previste, in particolare anche nell'art 51, comma 1 n. 4, c.p.c. specificamente richiamato dalla ricorrente, per l'astensione obbligatoria dall'altro, la sussistenza, nel caso di specie, dell'obbligo di astensione in capo al Giudice assegnatario del procedimento *de quo*.

D'altra parte l'interpretazione articolatamente prospettata dalla Difesa della ricorrente, precisamente la conclusione per la quale il giudice che ha definito la prima fase con ordinanza debba, in mancanza di esplicita previsione di legge, astenersi dalla trattazione della fase di opposizione nella definizione dell'unico procedimento, oltre che in contrasto con tutto quanto sopra evidenziato, appare inconciliabile con la stessa ratio della legge, con la quale il legislatore, in materia di licenziamento, ha inteso prevedere un procedimento snello e di rapida e pronta definizione dinanzi allo stesso giudice nell'ambito di un unico giudizio di primo grado strutturato in due fasi, e non invece appesantire il procedimento con la previsione addirittura di due "gradi" di giudizio dinanzi a giudici diversi, prima ancora dell'ulteriore grado di giudizio di appello.

Il ricorso va pertanto respinto.

Attese la novità del dato normativo e l'esistenza di contrasti nella giurisprudenza di merito in ordine alla interpretazione dello stesso, non si prevede condanna a sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Visto l'art 54 c.p.c.,

respinge

il ricorso.

Si comunichi alle parti e al Giudice designato dott. G. Scaramuzzino.

Bolzano, 22.12.2014

Presidente relatore  
Dott. Elsa Vesco

Depositato in Cancelleria il 27.12.2014